

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 11 luglio 2014, n. 42

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 0,900 MW, costituito da 1 aerogeneratore, sito nel comune di Deliceto, località "Serra Campanile" (FG);
- delle opere connesse costituite da:
 - connessione in entra - esce linea MT "Catenazzo" (DP60-61022), alimentata dalla Cabina Primaria, da ubicarsi nel sito individuato dal produttore mediante costruzione di circa 600 m di linea in cavo sotterraneo AL 185 mm²;
 - costruzione di una cabina di consegna;
- delle infrastrutture indispensabili.

Società: Energy Vega S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), Via Nicola delli Carri, 48 - P.IVA e C.F. 03836540710.

RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 40 del 25 giugno 2014

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI,
RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA**

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 25 giugno 2014, il Servizio Energie rinnovabili, Reti ed efficienza energetica, rilasciava alla società Energy Vega S.r.l. avente sede legale in Foggia (FG), Via Nicola delli Carri - 48, P. IVA e C.F. 03836540710, l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 0,900 MW, avente le seguenti coordinate UTM - WGS 84:

AEROGENE- RATORE N.	COORDINATE UTM WGS 84 Fuso 33 N
X	Y
1537218,044	4564539,184

nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso

da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG) - località "Serra Campanile";

Rilevato che:

- per mero errore materiale era introdotto nella seconda parte della succitata determinazione Dirigenziale n. 40/2014 il seguente

ART. 8 - Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo dovrà essere espletato, in conformità di quanto prescritto dall'art. 16 L.R. 9-10-2008 n. 25, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori. Il collaudatore è nominato dalla Regione e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione o all'impresa che ha costruito gli impianti.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Pertanto il sopracitato art. 8 è sostituito dal seguente:

- **ART. 8** - Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Il collaudo tecnico amministrativo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite nell'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica;

- restano confermati i contenuti di quanto espresso e dichiarato; compresi i nullaosta e prescrizioni, nella precedente Determinazione Dirigenziale n. 40 del 25/06/2014 del Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 40 del 25/06/2014 di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, e 5, del Decreto legislativo 28/2011 e art. 12, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 17/06/2014 dalla società Energy Vega S.r.l.;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostan-

ziale della presente determinazione, fermo restando tutti i contenuti di quanto espresso e dichiarato; compresi i nullaosta e prescrizioni, nella precedente Determinazione Dirigenziale n. 40 del 25/06/2014 del Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica.

Art. 2)

di sostituire l'ART. 8 riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 40 del 25 giugno 2014 con il seguente:

- **ART. 8** - Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Il collaudo tecnico amministrativo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite nell'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 3)

Il Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica - Ufficio Energie rinnovabili e Reti prov-

vederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 4)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 5 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 25 giugno 2014, n. 345

Approvazione Piano adeguamenti prioritari 2014. Delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e delega all'esercizio dei poteri di spesa ai dirigenti degli Uffici Coordinamento strutture tecniche provinciali Bari/Foggia e Coordinamento strutture tecniche provinciali Taranto/Brindisi/Lecce - Prime determinazioni.

Il giorno 25/06/2014, in Modugno (BA), nella sede del Servizio Lavori Pubblici

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI, DATORE DI LAVORO
EX D.LGS 81/2008 E SS.MM.II.
DELLA REGIONE PUGLIA**

VISTA la L.R. n. 7 del 04.02.1997, contenente norme in materia di organizzazione dell'Amm.ne Regionale;

VISTO il D.P.G.R. del 22 febbraio 2008, n. 161, Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;